

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE
Anticipo Contributo “Via Libera”
Identità e contatti del finanziatore

Finanziatore	BCC DI ROMA
Indirizzo	VIA SARDEGNA, 129 00187 - ROMA (RM)
Telefono	06/5286 1
Email	info@roma.bcc.it
Fax	06/52863305
Sito web	www.bccroma.it

Caratteristiche principali del prodotto di credito

Tipo di contratto di credito	Apertura di credito temporanea in conto corrente per il credito al consumo (strumentale all'anticipo del contributo comunale a fondo perduto erogato ai sensi della Legge 13/89) finalizzata all'abbattimento delle barriere architettoniche. E' destinato alle Persone Fisiche (soci da almeno 12 mesi e clienti ordinari) diversamente abili - come identificate dal art. 3 della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 - ed è vincolato alla presentazione della lettera di assegnazione del contributo e del mandato irrevocabile di pagamento sul conto dedicato c/o Bcc di Roma.
Importo totale del credito <i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore</i>	Pari al contributo riconosciuto e comunque fino ad un massimo di € 9.500,00
Durata del contratto di credito	Massimo 36 mesi
Al consumatore può essere chiesto in qualsiasi momento di rimborsare l'importo totale del credito	La banca può porre fine, ridurre o estinguere il rapporto di apertura di credito, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno due mesi, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta. La banca può porre fine al contratto con un preavviso di 5 giorni, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta, se il cliente: → diviene insolvente; → diminuisce le garanzie date; → si trova in condizioni che – incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica - pongono in pericolo la restituzione delle somme dovute alla banca; → la banca, in presenza di giusta causa o giustificato motivo, può recedere dal contratto senza preavviso alcuno.

Costi del credito

Tassi di interesse	
Tasso Fisso	
Tasso debitore annuo sulle somme utilizzate	→ Soci: 0,00% → Clienti Ordinari: 3,50%
Modalità di calcolo degli interessi	Il calcolo degli interessi è definito tramite: totale dei numeri dare del periodo moltiplicato per il tasso di interesse, il risultato ottenuto è diviso per 365 (divisore dell'anno civile).
Periodicità di conteggio interessi	Annuale, al 31 dicembre di ciascun anno o all'estinzione del rapporto
Esigibilità interessi	1° marzo dell'anno successivo in cui sono maturati o alla chiusura del rapporto
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)	Esempio di calcolo del TAEG

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE
Anticipo Contributo "Via Libera"

<p>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito</p> <p>Il TAEG consente al consumatore di valutare le varie offerte</p>	<p>Clienti Ordinari:</p> <p>Affidamento di € 1.500,00 con contratto a tempo determinato.</p> <p>Si assume che esso abbia una durata pari a 3 mesi e che il fido sia utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto.</p> <p>-Accordato: € 1.500,00</p> <p>-Tasso debitore annuo nominale: 3,50%</p> <p>-Commissione sul Fido Accordato (CFA –onnicomprensiva): 0,00%</p> <p>-Spese una tantum: € 0,00</p> <p>Spese periodiche: € 0,00</p> <p>TAEG 3,54%</p> <p>Importo totale dovuto dal consumatore: € 1.513,13</p>
Costi connessi	
Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito	
Commissione sul fido accordato – CFA (onnicomprensiva)	0,00% - trimestrale
Spese di gestione del conto annuali	€ 0,00
Spese per comunicazioni periodiche (annuale, al 31 dicembre, e all'estinzione del rapporto)	€ 1,00
Spese per altre comunicazioni	€ 0,00
Spese per altre comunicazioni mediante raccomandata	€ 0,00
<p>La Commissione d'Istruttoria Veloce (CIV), addebitata su base trimestrale, si applica – nelle misure e con le modalità qui indicate – a condizione che, nell'arco del trimestre, si generino, per effetto di uno o più addebiti, sconfinamenti rispetto al limite dell'affidamento concesso o incrementi di sconfinamenti preesistenti, avuto riguardo al saldo disponibile di fine giornata. La CIV è dovuta esclusivamente nei casi in cui la banca, in base alle proprie procedure interne, prima di autorizzare lo sconfinamento svolge un'istruttoria veloce.</p> <p><u>Per Consumatori</u></p> <p>Commissione di istruttoria veloce (CIV) dovuta per ogni sconfinamento* e per ogni incremento dello stesso verificatosi nel trimestre, a condizione che lo sconfinamento complessivo e l'eventuale incremento di un precedente sconfinamento superino rispettivamente i seguenti importi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - importo minimo complessivo sconfinamento - incremento minimo di sconfinamento** - con un massimo a trimestre di <p>* Per sconfinamento si intende il saldo debitore prodotto sul conto, in conseguenza di addebiti in eccedenza rispetto al saldo esistente sul conto medesimo (sconfinamento in assenza di fido) ovvero di addebiti in eccedenza rispetto al fido concesso sul conto (utilizzo extra-fido).</p> <p>** Per incremento minimo di sconfinamento si intende l'incremento del saldo debitore del conto rispetto ad uno sconfinamento precedente, anche derivante dalla somma di più addebiti avvenuti in giornate diverse e di importo inferiore a quello indicato, come meglio specificato nella "Informativa sulle modalità di applicazione della CIV", che descrive nel dettaglio i casi e le modalità di applicazione della Commissione di Istruttoria Veloce e che è disponibile nella</p>	<p>€ 0,00</p> <p>€ 0,00</p> <p>€ 0,00</p>

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE
Anticipo Contributo “Via Libera”

Sezione Trasparenza del sito internet (www.bccroma.it)	
Esenzioni all' applicazione della Commissione di Istruttoria Veloce (CIV)	La CIV non è dovuta se lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento nei confronti della banca. Se il cliente riveste la qualifica di consumatore la CIV non è inoltre dovuta nel caso in cui, lo sconfinamento, anche derivante da più addebiti, non supera contemporaneamente: - l'importo complessivo di 500 euro - la durata di 7 giorni consecutivi. Questa esenzione è applicata una sola volta per trimestre.
Costi in caso di ritardo nel pagamento <i>Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro</i>	<p><u>Tassi per utilizzi oltre i limiti del fido</u></p> Gli interessi debitori previsti per gli utilizzi oltre il limite dell' affidamento concesso sono calcolati sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento per valuta, nel caso in cui il saldo per valuta ed il saldo disponibile risultino contestualmente sconfinanti. Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta vengono calcolati gli interessi debitori previsti per l'utilizzo entro il limite del fido. Sulle somme utilizzate in eccedenza rispetto al limite dell'affidamento, decorrono a favore della Banca interessi nella misura pari al tasso debitore per utilizzi oltre il limite del fido pari al: 14,90% <p><u>Tassi di mora</u></p> In caso di ritardo di pagamento saranno addebitati al consumatore interessi di mora pari al tasso per utilizzi oltre i limiti del fido concesso (<i>di cui sopra</i>) dal momento dell'insorgenza dell'inadempimento e mantenuto fisso per tutto il periodo in cui maturano interessi di mora. Tali interessi di mora si applicano al saldo debitore, relativo all'importo dello sconfinamento, comprensivo della quota interessi.

Altri importanti aspetti legali

Diritto di recesso <i>Il consumatore ha diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto</i>	SI Il cliente può porre fine, ridurre o estinguere il rapporto di apertura di credito, in qualsiasi momento, con preavviso di 15 giorni, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta. Il cliente, in presenza di giusta causa o giustificato motivo, può recedere dal contratto senza preavviso alcuno. Il cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto al momento dello scioglimento del contratto.
Consultazione di una banca dati <i>Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i>	SI La banca consulta le Banche dati attenendosi agli obblighi con le modalità e i limiti a fianco riportati.
Diritto a ricevere una copia del contratto <i>Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula. Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.</i>	SI